

festazione anche quando erano palesi e reiterate le violazioni della Costituzione e delle leggi di ordine pubblico. Tutto questo è avvenuto sulla piazza principale del comune intitolata a Tommaso Frasoni, primo sindaco di Genzano nel 1918, socialista e fatto morire dal fascismo al confino di polizia nel 1936 —:

quali iniziative il Ministro voglia assumere per evitare che si verifichino, nel futuro, siffatti avvenimenti e quale interpretazione voglia dare del rapporto tra autorizzazione delle manifestazioni, contenuti anticostituzionali delle stesse e organizzazioni che l'autorizzazione richiedono. (4-05190)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

secondo diversi studi statistici nazionali ed internazionali, la maggior parte degli studenti sopporta abitualmente un corredo scolastico il cui peso risulta uguale o superiore al 20 per cento del proprio peso corporeo, con punte anche del 30 per cento;

tali carichi sono superiori anche ai limiti imposti dalla legge n. 626 del 1994 a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;

in Francia il peso massimo degli zainetti è fissato in 5 chilogrammi per le elementari e 6,7 chilogrammi per le classi medie;

l'utilizzo di pesanti zaini e cartelle ha destato e desta tuttora una diffusa preoccupazione tra i genitori per le possibili

conseguenze che tali carichi possono avere sul manifestarsi di patologie vertebrali giovanili;

un primo parere del consiglio superiore della sanità, risalente al 1994, stabiliva che « ..il peso delle cartelle e zainetti trasportati dagli scolari non ha ripercussioni sull'accrescimento della colonna vertebrale »;

dietro la spinta di movimenti di opinioni e della stampa nazionale, lo stesso consiglio superiore della sanità emanava nel 1999 un secondo parere in cui, a scopo precauzionale, relativamente al peso degli zaini, consigliava di non superare un *range* compreso tra il 10 per cento ed il 15 per cento del peso corporeo, in considerazione della configurazione fisica dello scolaro, riguardo alla massa muscolare ed alla struttura scheletrica, ed in funzione del tempo e dello spazio di percorrenza con il carico dello zaino;

secondo recenti articoli scientifici, apparsi sulla rivista di medicina *Lancet* (Negrini S., Carabona R., Sibilla P. *Backpack as a daily load for schoolchildren*), sembra al contrario configurarsi qualche relazione, ancora da confermare con ulteriori studi, tra il sorgere di rachialgie in età adolescenziale e peso dello zaino trasportato;

i sindaci di alcune città, sulla base di relazioni fornite dalle ASL, hanno fissato con propria ordinanza il rapporto intercorrente tra peso corporeo e peso degli zaini, vietando l'uso di zaini con peso eccedente tale rapporto ed invitando i genitori ed insegnanti a vigilare perché tali disposizioni venissero osservate —:

se non ritengano di procedere ad una approfondita e analitica verifica del possibile rapporto tra il sorgere di patologie vertebrali in età adolescenziale ed il carico di zaini e cartelle sopportato dagli scolari;

se non ritengano che un miglioramento dell'organizzazione scolastica e una razionale pianificazione delle materie in

una stessa giornata possa contribuire alla diminuzione del carico dei libri e del corredo in generale degli studenti;

se non sia opportuno sensibilizzare ulteriormente le case editrici di testi scolastici affinché trovino soluzioni adeguate ed essenziali al corredo degli studenti;

se non ritengano necessario e in linea con la maggior parte delle tradizioni scolastiche europee, procedere alla installazione nelle scuole di armadietti personali per consentire agli studenti il deposito in sede del materiale didattico.

(2-00613) « Romano, Volontè ».

Interrogazione a risposta orale:

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

già da un anno risultano concluse le attività formative di numerosi corsi di specializzazione polivalente per insegnante di sostegno, istituiti presso le facoltà di scienze della formazione ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;

tali corsi di specializzazione polivalente hanno avuto come finalità principale l'effettiva realizzazione del diritto all'istruzione ed alla integrazione scolastica, garantito dalla Carta costituzionale a tutti i cittadini, compresi quelli più svantaggiati e più deboli, come gli studenti in situazione di *handicap*;

le suddette norme costituzionali a garanzia del diritto all'istruzione ed integrazione scolastica delle persone disabili sono state recepite nella legge-quadro n. 104 del 1992, ed in particolare, nell'articolo 14, che andrebbe applicato in combinato con l'articolo 6 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998;

il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del decreto interministeriale

n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975 è riconosciuto come abilitante per l'accesso alla docenza su posti di sostegno, ma non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché tale diploma di specializzazione non assume anche un valore di « abilitazione », requisito necessario per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso l'amministrazione scolastica;

i corsi *ex* decreto interministeriale (D.I.) n. 460 del 1998 *ex* decreto del Presidente della Repubblica 970 del 1975 sono stati attivati in conformità l'ordinanza ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996, e sono stati gli unici corsi di specializzazione che fino ad ora hanno seguito lo schema formativo previsto dai « nuovi programmi » entrati in vigore con il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 226;

ai corsi sopraccitati si accedeva, previa selezione, con i seguenti indispensabili titoli di studio (requisiti minimi):

- 1) diploma di scuola magistrale, triennale, per la scuola materna;
- 2) diploma di maturità magistrale, quadriennale, per la scuola elementare e materna;
- 3) diploma di maturità, quinquennale, per la scuola secondaria, area tecnico-pratica;
- 4) laurea, per la scuola secondaria;

i corsi *ex* decreto interministeriale n. 460 del 1998 ed *ex* decreto del Presidente della Repubblica 970 del 1975 sono stati attivati con un provvedimento intitolato: « Norme transitorie », proprio in virtù della necessità e dell'urgenza di formare insegnanti di sostegno dotati del titolo previsto dalla legge n. 104 del 1992 per operare nelle classi in cui sono iscritti alunni in situazione di *handicap*, data la carenza di tali insegnanti verificatasi del decennio di transizione, cioè nel periodo

necessario per l'attivazione delle procedure previste dalla legge 341 del 19 novembre 1990, che prescrive la laurea quale titolo di studio per insegnare nelle scuole di ogni ordine e grado;

gli insegnanti che hanno frequentato i corsi *ex* decreto interministeriale 460 del 1998 *ex* decreto del presidente della Repubblica 970 del 1975 sono stati nominati su posti di sostegno dai dirigenti scolastici e dai C.S.A. territoriali e sono stati inquadri in terza fascia, poichè privi di abilitazione, con diritto tuttavia di precedenza rispetto a tutti gli insegnanti privi del titolo di specializzazione, come previsto dall'articolo 14, comma 6 della legge n. 104 del 1992. Da sottolineare inoltre che, data la carenza di insegnanti specializzati, la circolare ministeriale n. 245 dell'ottobre 2000 dava indicazioni precise circa l'assunzione per coloro che avevano frequentato il primo anno del corso di specializzazione, con priorità rispetto a chi era privo del titolo di specializzazione;

tutti questi insegnanti, oltre 10.000, operano nelle scuole di ogni ordine e grado da alcuni anni, ma ora verranno « scavalcati » da insegnanti più giovani, privi di qualsiasi esperienza nella scuola e/o nelle attività di sostegno, che nel frattempo hanno conseguito o stanno conseguendo la specializzazione, mediante la frequenza di:

1) percorsi aggiuntivi di 400 ore per gli abilitati SSIS;

2) percorsi aggiuntivi di 400 ore per i frequentanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria;

3) percorsi di 800 ore per gli abilitati, provenienti da qualsiasi canale, a seguito del decreto ministeriale del 20 febbraio 2002;

a fronte di questa situazione, sono verificate numerose sollecitazioni:

a) la VII, Commissione della Camera dei deputati, in data 17 luglio 2002, ha votato all'unanimità la risoluzione 8-00023 (seconda versione);

b) il Parlamento sta per approvare la legge di riforma della scuola (atto Camera n. 3387);

c) il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato il decreto ministeriale del 26 novembre 2002;

si aggiungano inoltre:

a) la volontà delle università di non attivare il dispositivo del decreto ministeriale 26 novembre 2002, espressa dal Presidente della C.R.U.I.;

b) la lettera del 9 gennaio 2003, firmata per il Ministro dal Sottosegretario onorevole Valentina Aprea, che dichiara chiusa la partita;

c) il fatto che le università valutino in maniera completamente differente, a seconda del luogo e *ad personam*, i crediti maturati con la frequenza dei corsi di specializzazione biennali, promossi dalle stesse università;

continua così a perdurare nell'intero Paese una mortificante ed alienante condizione di docente, specializzato per il sostegno mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;

per essi non viene ancora proposto ed attivato alcun percorso riservato e/o alternativo per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;

sarebbe opportuno e urgente consentire a tutti coloro che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, presso le facoltà di scienze della formazione delle università italiane, ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, di conseguire l'abilitazione mediante un provvedimento specifico, vale a dire un corso riservato ai sensi della legge 124 del 1999, o in alternativa, mediante l'ammissione a sostenere, presso le

università organizzatrici, un esame di Stato integrativo post-specializzazione, con valore di prova concorsuale, valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto-legge 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere in ordine alla difficile situazione esposta ed in particolare quale sia il suo giudizio in relazione alla possibilità di effettuare un corso riservato per coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di *handicap*. (3-01849)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

CARBONELLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la società CE.DI. Puglia, tramite le aziende ad essa collegate, gestisce una serie di catene commerciali, tra cui gli ipermercati GUM, aziende collocate nelle province pugliesi di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, per complessivi 1380 posti di lavoro;

la società CE.DI., ha seguito delle precarie condizioni debitorie verso i fornitori e le banche, è stata posta in stato di liquidazione dal settembre 2002;

la società CE.DI. non ha mantenuto gli impegni assunti negli incontri ministeriali del novembre 2002, non presentando la domanda di cassa integrazione guadagni per i 1.380 lavoratori interessati e salvaguardando i loro diritti;

la sezione fallimentare del tribunale di Bari, dovrà pronunciarsi, *ad oras*, sul concordato, tra i creditori diversi e la società CE.DI.;

i lavoratori, in questo stato di incertezza e preoccupati del loro futuro, hanno iniziato una serie di manifestazioni, occupando strade e binari ferroviari, causando inevitabilmente, blocchi stradali e ferroviari, in varie province della Puglia, con gravi disagi non solo ai passeggeri, ma al trasporto di merci per il rifornimento delle derrate alimentari e quant'altro —:

se il Ministro non intenda convocare con urgenza le parti sociali ed avviare un confronto per dirimere la vicenda e dare garanzie certe per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della concessione della cassa integrazione guadagni, evitando un inasprimento della tensione sociale in una Regione così pesantemente colpita da altre cocenti crisi aziendali e ambientali. (4-05173)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la Cgil denuncia la mancanza del rinnovo del contratto per circa 100 coadiutori tra veterinari, chimici e farmacisti operanti presso gli uffici di frontiera, porto e aeroporto del ministero della salute incaricati dei controlli sanitari sugli animali e sugli alimenti di origine animale introdotti nel nostro Paese;

il contratto dei suddetti lavoratori è scaduto il 31 dicembre 2002 e non è stato rinnovato, riducendo di fatto di oltre la metà le operazioni di controllo, con un risparmio di circa cinque miliardi delle vecchie lire —:

se ritenendo dannosi gli effetti di tale mancato rinnovo contrattuale, non ritengano opportuno, ciascuno per i propri ambiti di competenza, adoperarsi al fine di ovviare a tale inaccettabile situazione, tutelando così la sicurezza delle carni, evitando il consumo di prodotti dannosi, e garantendo la relativa salute alimentare dei cittadini. (4-05174)